

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2524)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre 1967 (V. Stampato n. 4386)

d'iniziativa dei deputati ERMINI, VALITUTTI e CODIGNOLA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 novembre 1967*

**Disposizioni integrative dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62,
per quanto concerne l'Università italiana per stranieri di Perugia**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è sostituito con il seguente:

« I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia, con la facoltà al Ministro della pubblica istruzione di disporre che i medesimi, così come le eventuali successive conferme, abbiano durata triennale. I comandi presso l'Università italiana per stranieri di Perugia possono essere disposti nei confronti di presidi e professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e di insegnanti appartenenti ai ruoli della scuola elementare, anche se non abilitati alla libera docenza ».